

5. Schmalbach-Lubeca è un importante produttore di barattoli per conserve, comprese le lattine per bevande. La società assicurerà il necessario know-how per 10 anni in forza di una licenza non esclusiva. Schmalbach ha anche il diritto di rifornire al prezzo di mercato una significativa proporzione della necessità di Sofreb di sistemi semplificati di apertura delle lattine; ciò sin tanto che Sofreb non potrà produrli in proprio. Sacilor-Dilling è un rilevante gruppo siderurgico che produce latta. Non esiste un accordo fra le società madri e Sofreb per la fornitura della latta.
6. Le parti hanno avanzato i seguenti argomenti:
- 1) il mercato delle lattine per bevande nella Comunità è caratterizzato da una forte concorrenza di produttori tedeschi, olandesi, belgi e francesi;
  - 2) le società madri non sono concorrenti;
  - 3) il mercato francese è rifornito soprattutto dalla società Carnaud che produce lattine in tre pezzi, e con l'accesso di Sofreb il mercato conterà un nuovo concorrente.
7. La Commissione non ha l'intenzione di intervenire nei confronti dell'accordo il cui contenuto essenziale è descritto più sopra. Questa procedura non pregiudica la possibilità di inviare una lettera amministrativa di archiviazione <sup>(1)</sup> della Direzione generale della concorrenza della Commissione. La Commissione invita pertanto i terzi interessati a trasmetterle le loro eventuali osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione menzionando il numero di riferimento IV/31.285 al seguente indirizzo:
- Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della concorrenza  
Direzione intese, abusi di posizione dominante IV/B  
rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU n. C 343 del 31. 12. 1982, pag. 4.

**Nuovo testo dell'allegato I all'accordo del 26 luglio 1957 tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio in transito attraverso il territorio della Repubblica austriaca**

(85/C 338/04)

(*Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio n. 6 del 20 febbraio 1958, pagina 78*)

A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'allegato I al citato accordo (l'ultima modifica a detto accordo è intervenuta il 9 gennaio 1985, *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, n. C 6 del 9 gennaio 1985, pagina 2) è redatto come segue:

**QUOTE DELLE FERROVIE FEDERALI AUSTRIACHE**

Le quote delle ferrovie federali austriache di cui al terzo comma dell'articolo 2 dell'accordo sono formate come segue:

1. I prezzi base di trasporto per carichi di 15, 20 e 25 tonnellate delle tariffe interne austriache sono ridotti di importi determinati per le seguenti categorie di merci: carbone, coke, minerale, polveri di bocca d'altoforno, acciaio greggio, ghise gregge, semiprodotto, sbazzati per lamiera in rotoli d'acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere rilaminati, di larghezza superiore a 500 mm («coils» a caldo), prodotti finiti e rottami.
2. Le riduzioni di cui al punto 1 sono le seguenti:  
Kufstein — Brennero/Brenner  
Salzburg Hbf — Tarvisio Centrale
3. Ogni modifica da apportare alle regole di formazione di queste quote in base ad un ritocco dei prezzi delle tariffe interne delle ferrovie federali austriache, deve essere portata a conoscenza dei governi partecipanti all'accordo e della Commissione delle Comunità europee almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua applicazione.
4. Qualora una tale modifica derivi dalla procedura di cui all'articolo 8 dell'accordo, essa deve essere decretata di comune accordo tra il governo federale austriaco, i governi degli stati membri e la Commissione delle Comunità europee, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. Le quote così determinate sono pubblicate nella «tariffa internazionale per il trasporto delle merci tra gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio».

Salzburg Hbf — Rosenbach frontiera  
Lindau-Reutin — Brennero/Brenner  
Simbach (Inn) — Tarvisio Centrale  
Passau Hbf — Spielfeld frontiera  
Buchs (SG) — Rosenbach frontiera  
Lindau-Reutin — Rosenbach frontiera